



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/000152
Rif. pratica 08.02/152

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Genola, Via Granetta, 26** - Ditta **Società Agricola Fratelli TEALDI ss di TEALDI Claudio e Gianluca** con sede legale in Genola - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento n. 1347 del 06/05/2014, della Provincia di Cuneo, è stata rinnovata, sino al 31/03/2024, in capo alla Ditta Società Agricola Fratelli TEALDI ss di TEALDI Claudio e Gianluca con sede legale in Genola, Via Granetta, 26 – P.IVA 03345530046 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Genola, Via Granetta, 26** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 10/06/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Genola ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Società Agricola F.lli TEALDI ss di Tealdi Claudio e Gianluca**, con sede legale in Genola, Via Granetta, 26 – P.IVA 03345530046 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in **Genola, Via Granetta, 26**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta Società Agricola F.lli TEALDI ss di Tealdi Claudio e Gianluca ha effettuato, in data 11/05/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 77815 del 23/10/2018, è stata convocata, per il giorno 28/11/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Genola, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 104388 del 28/11/2018;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 06/12/2018, con nota prot. n. 89092, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 24/04/2019 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 50771 del 05/08/2019 sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;

- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione**

integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Società Agricola F.lli TEALDI ss di TEALDI Claudio e Gianluca**, con sede legale in Genola, Via Granetta, 26 – P.IVA 03345530046 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Genola, Via Granetta, 26** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**

- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 1347 del 06/05/2014 (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola Fratelli Tealdi s.s. di Tealdi Claudio e Gianluca
GENOLA – Via Granetta, 26

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.2	
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>2</i>
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>5</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>6</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>7</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>7</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	8
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	9
Interventi di adeguamento.....	13
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	14
Ciclo produttivo.....	14
<i>Prescrizioni</i>	<i>14</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
Emissioni in atmosfera	16
<i>Prescrizioni</i>	<i>16</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>16</i>
Energia.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
Emissioni Sonore	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>17</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>19</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Genola, in Via Granetta, 26, ed è localizzato in area agricola produttiva - E (all'esterno del centro abitato).

Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 18, particella n. 26 del Comune di Genola.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Genola è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

La Classificazione acustica del territorio comunale inserisce l'area dell'impianto di allevamento in classe acustica III - "*Aree urbane e agricole con presenza di attività commerciali e artigianali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità*".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato per la prima volta, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con la Determinazione n. 903 del 21/09/2007, in capo all'azienda ROSTAGNO Cristiano per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6. - Impianto per l'allevamento intensivo di pollame.

Con il Provvedimento n. 101 del 07/03/2012, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata ed è stato preso atto della variazione di titolarità - a favore della Ditta **Società Agricola F.Ili Tealdi s.s. di Tealdi Claudio e Gianluca**, con sede legale in Genola, Via Granetta, 26 – P.I. 03345530046.

Con il Provvedimento n. 1347 del 06/05/2014, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rinnovata, con validità sino al 31/03/2024, in capo alla Ditta **Società Agricola F.Ili Tealdi s.s. di Tealdi Claudio e Gianluca** e, nel contempo, è stato preso atto dell'avvenuta modifica della consistenza di allevamento (con detta autorizzazione, è stata approvata una consistenza potenziale di allevamento massima teorica pari a 157.950, anche se generalmente il Gestore dichiara di allevare 128.000 polli da carne, pari ad un peso vivo di 98,19 t, al netto del vuoto sanitario).

In sede di riesame, la Ditta non ha previsto modifiche all'allevamento.

Consistenza dell'allevamento

Nel rispetto della normativa riguardante il benessere animale, non sarà mai superata la densità massima di allevamento di 39 kg/m² di peso vivo.

La superficie di allevamento è rimasta invariata.

Allegato 1 – pag. 2

Nella documentazione trasmessa ai fini del riesame, il Gestore **definisce la potenzialità di allevamento in 128.000 polli da carne.**

Il Gestore, con il ciclo produttivo che intende praticare, introduce dei pulcini che a seconda dei momenti possono essere di entrambi i sessi, terminando l'accrescimento di animali a 35 giorni con un peso vivo medio di 1,7 kg, a 45 giorni con un peso vivo medio di 2,5 kg, a 50 giorni con un peso vivo di 3 kg e a 56 giorni con un peso di 3,5 kg.

Tra un ciclo e l'altro viene praticato un vuoto sanitario pari a 7 giorni. Tale periodo si rende necessario per l'asportazione della pollina e per la disinfezione dei locali.

In occasione del riesame, il Gestore chiede una maggiore elasticità in relazione al ciclo di allevamento praticato e si riserva la possibilità di effettuare dei cicli con specie avicole diverse (faraone, pollastre e galletti) senza superare le soglie massime di allevamento già previste.

Per esigenze di mercato e nel rispetto della direttiva inerente il benessere animale, possono essere intraprese differenti tipologie di ciclo produttivo, tra le quali le seguenti:

- Ipotesi 1: 128.000 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 8,7 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 2: 128.000 femmine, di cui il 30% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 3: 100.000 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 4: 128.000 animali, di cui circa 32.000 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo, 32.000 femmine vendute a 2,5 Kg di peso vivo dopo 45 giorni di allevamento e 64.000 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 5: 72.200 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;
- Ipotesi 6: 84.000 maschi venduti dopo 50 giorni di allevamento a 3 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 6,4 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.

Il ciclo produttivo maggiormente impattante risulta essere quello rappresentato **dall'ipotesi 4** e, pertanto, tutti i calcoli relativi alle produzioni e consumi sono stati basati su tale quantitativo di polli.

In caso di particolari condizioni di mercato, la Ditta intende praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

- Allevamento di 110.000 faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo venduti dopo 90 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).
- Allevamento di 110.000 pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da n. 5 fabbricati ad uso produttivo, del tipo a "tunnel", con una superficie utile totale pari a 6.480 m².

Le strutture di allevamento, potenzialmente, possono ricevere 128.000 polli da carne.

I capannoni sono provvisti di coibentazione costituita da pannello di polistirolo compresso tra due lamiere. I muri di testata dei capannoni sono in mattoni pieni.

Tecniche di stabulazione

I ricoveri sono dotati di pavimentazione in battuto di calcestruzzo con sistema di **stabulazione del tipo a lettiera integrale**, costituita da lolla di riso, **su tutta la superficie**. Vengono, inoltre, utilizzati "abbeveratoi antispreco".

Tecniche di alimentazione

I mangimi finiti vengono conservati in silos adiacenti i capannoni e l'alimentazione è fornita con razione secca *ad libitum* per fasi. La razione e la tipologia di mangime varia in funzione dell'età dei polli. L'alimentazione viene garantita da un sistema di distribuzione automatizzato, costituito da alimentatori circolari, in materiale plastico, in cui affluisce il mangime dall'alto e si deposita su piatti a bordo rilevato posti sotto la mangiatoia. Le mangiatoie sono sospese mediante funi e la loro altezza varia in funzione della grandezza del pollo.

L'acqua viene somministrata attraverso linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzetta antispreco la cui altezza viene regolata in funzione del peso del pollo.

Su ciascuna linea di distribuzione dell'acqua sono stati installati dei regolatori di pressione e di livello per ottenere un controllo ottimale del flusso che viene erogato a bassa pressione.

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è pari al 5%. Il personale addetto all'allevamento effettuerà quotidianamente delle ricognizioni per allontanare gli eventuali animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, a causa di malattie epidemiologiche, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. max capi totali/ciclo	128.000 polli da carne
Pollina totale potenzialmente prodotta *	1.864 m ³ /anno 1.147 t/anno
Azoto al campo potenziale *	35.849 kg/anno

* La produzione di pollina fa riferimento al ciclo produttivo maggiormente impattante, che risulta essere quello descritto alla sopra riportata ipotesi 4.

Presso l'installazione non viene praticato lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento, in quanto la lettiera esausta viene immediatamente allontanata a fine ciclo e ceduta a terzi.

Nell'ambito della documentazione presentata ai fini del riesame, il Gestore ha trasmesso contratti di cessione con aziende agricole dotate di impianto di codigestione anaerobica per la produzione di biogas.

In caso di emergenza sanitaria e/o nel caso non sia possibile procedere con l'immediato conferimento della pollina a causa di impedimenti, il Gestore procede allo stoccaggio provvisorio della pollina in un capannone.

Non vengono prodotte acque di lavaggio, in quanto la pulizia dei ricoveri avviene con idropulitrice senza formazione di reflui.

Il Gestore ha provveduto alla comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare:

- il numero dei capi allevati e la loro categoria;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- il nominativo delle ditte e la quantità di pollina a cui viene ceduta.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei ricoveri zootecnici e per l'azionamento di apparecchiature (estrattori d'aria ed altre utenze).

È presente un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio di potenzialità pari a 50 kW, con serbatoio a bordo macchina (capacità pari a 500 litri, fuori terra).

L'energia termica è utilizzata per il riscaldamento dei capannoni occupati dai pulcini, nella prima fase di ogni ciclo, mediante cappe radianti alimentate a GPL. Sono presenti 6 cappe per ogni capannone, per una potenzialità massima pari a 600 kW.

Il GPL è stoccato in 2 serbatoi fuori terra, di capacità pari a 5.000 litri ciascuno.

L'azienda ha fornito i seguenti consumi energetici:

Anno di riferimento	Presenza media capi	Consumo energia termica per riscaldamento [MWh _t]	Consumo energia elettrica [MWh _e]	Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]
2014	94.172	256	124,69	9,72	4,73
2015	113.263	224	126,24	7,06	3,98
2016	116.500	221	124,00	6,77	3,80
2017	126.920	250	128,25	7,10	3,65

I consumi energetici specifici risultano essere in linea con quelli riportati nel Bref 2017 e nel D.M. 29/01/2007. Il consumo termico è sensibilmente diminuito rispetto a quello dichiarato in sede di rinnovo.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniacca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione e dalla rimozione della lettiera esausta a fine ciclo.

La ventilazione dei capannoni è forzata. Ciascun capannone è dotato di n. 8 ventilatori per l'estrazione dell'aria della portata di 33.000 Nm³/h ciascuno. Ai fini di limitare le emissioni diffuse, gli stessi sono provvisti di rete antipolvere.

I sistemi di riscaldamento presentano potenzialità termiche molto inferiori alle soglie per cui risulta necessaria l'autorizzazione espressa alle emissioni in atmosfera.

Nell'impianto non è presente alcun impianto di macinazione. Il mangime viene acquistato dall'esterno; lo stesso arriva, tramite autocarri, con frequenza settimanale e viene scaricato in appositi silos di stoccaggio dotati di coperchio nella parte superiore, che viene aperto unicamente al momento del carico. Le emissioni di polveri risultano pertanto molto contenute e limitate alla fase di carico.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotti privi di aldeidi, e la rimozione della lettiera esausta avviene con le ventole di estrazione dell'aria spente e con finestre e portoni aperti.

La Ditta ha stimato l'emissione di ammoniacca e metano dell'impianto utilizzando il software del CRPA, per diversi scenari di allevamento: *broiler*, faraone e pollastre. La Ditta ha poi confrontato i valori stimati per l'allevamento di *broiler* – scenario avente i valori di emissione più elevati – riportati nella tabella che segue, con quelli derivanti dalla configurazione corrispondente ai “sistemi di riferimento”, stimando una riduzione delle emissioni di ammoniacca pari al 61 %.

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	11,4	-	-	-	11,4
CH ₄	-	-	-	-	-

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione è interamente fornita dal pozzo aziendale (assentito con la concessione preferenziale n. CN004299, per uso zootecnico e civile).

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali. In misura minore viene utilizzata l'acqua per la pulizia delle strutture e per le utenze idrosanitarie. È presente un contalitri sulla tubazione di mandata del pozzo.

L'azienda ha fornito i seguenti consumi idrici:

Anno di riferimento	Totale m ³	Consumo specifico (litri/capo ciclo)
2014	5.667	12,04
2015	6.024	10,64
2016	5.980	10,27
2017	6.697	11

Nel 2014, la Ditta ha inoltrato alla Provincia un'istanza di modifica del volume prelevato, fino ad un massimo di 10.000 m³/anno per l'allevamento sito in Via Granetta, 26.

Scarichi acque reflue

È presente uno **scarico di acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento, sottoposte a trattamento in fossa *Imhoff* e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante una trincea di subirrigazione.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- sulle aree impermeabilizzate (tetti dei ricoveri, dei locali accessori e della tettoia, porzione cementata del piazzale aziendale) non sussiste alcun rischio d'inquinamento delle acque meteoriche, in quanto non sono presenti stoccaggi sul piazzale e le acque piovane si disperdono sulle aree non impermeabilizzate;
- sulle aree non impermeabilizzate non sussiste alcun rischio d'inquinamento delle acque meteoriche, che si disperdono sul suolo;
- non vengono effettuate operazioni di lavaggio sulla porzione cementata del piazzale aziendale, ma viene spazzata mensilmente;
- le operazioni di carico e scarico avvengono su superfici impermeabilizzate scoperte poste nell'area retrostante i ricoveri. In occasione delle operazioni di carico degli animali destinati al macello e della pollina, si verifica un imbrattamento di tali superfici, che vengono, però, accuratamente e immediatamente spazzate;
- non sono presenti presso l'allevamento opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia, né risultano presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Genola, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2004 e s.m.i., inserisce l'area del complesso IPPC in classe III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici con aree confinanti, al confine con aree in classe III appartenenti al territorio comunale di Fossano.

La Ditta ha presentato una valutazione dell'impatto acustico dell'allevamento, datata aprile 2019, dalla quale non emergono criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento è presente un serbatoio per lo stoccaggio del gasolio utilizzato per il gruppo elettrogeno, a bordo macchina, e 2 serbatoi fuori terra di stoccaggio del GPL.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione in data 19/11/2015.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, **per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento** (con le integrazioni datate 24/04/2019, il Gestore ha dichiarato che il serbatoio di stoccaggio ad uso del generatore di corrente era stato, in precedenza, erroneamente indicato come interrato, mentre invece risulta essere a bordo macchina).

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.</p>
BAT 2: buona gestione	SI	<p>Bat 2a: il sito è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di oli minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti. Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca	SI	Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi. Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo. Bat 3c, d: la dieta è integrata con amminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità. Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto	SI	Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente. Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,25
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata del pozzo. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5f	NO	Bat 5f: non applicabile.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d	SI	Bat 8 a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori a basso consumo energetico e minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento e

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. Bat 8c: I ricoveri sono provvisti di coibentazione costituita da pannello di polistirolo compreso tra due lamiere. I muri di testata dei capannoni sono in mattoni pieni. Bat 8d: utilizzo di illuminazione efficiente tramite lampade al neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo variabile.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	NO	Bat 8e, f, g, h: non applicate.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d	SI	Bat 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto e i ricettori sensibili. Bat 10b: le attrezzature non sono poste verso i ricettori sensibili, la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti agli stessi ed in un'area ristretta al fine di limitare il movimento dei veicoli nel sito. Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose nelle ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori. Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza, con flusso rivolto verso il basso, collocazione di pompe e compressori i locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - BAT 10e - BAT 10f	NO	Bat 10e,f: non applicate.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri	SI	Bat 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta, fresatura della

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 11a		lettiera, applicazione alimentazione <i>ad libitum</i> . Operazioni di rimozione lettiera con ventole di estrazione dell'aria spente e con finestre e portoni aperti.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b, c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c	SI	Bat 13a: è garantito il rispetto di adeguate distanze dai ricettori sensibili. Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13c: l'impianto è distante dai ricettori posti sottovento rispetto alla direzione dei venti prevalenti della zona.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	NO	Bat 13d: non applicata. Bat 13e: non sono previste strutture di stoccaggio effluenti. Bat 13f: non applicabile in quanto non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti. Bat 13g: non viene effettuato lo spandimento. La pollina è ceduta a terzi.
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido.	SI	Bat 14a, b, c: l'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa è allontanata a fine ciclo ed immediatamente ceduta a terzi.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	Non pertinente	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi. Bat 15e: cessione totale della pollina prodotta a terzi.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	n.a.	Bat 16: non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	n.a.	Bat 19: non viene effettuato il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 20: spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	Non pertinente	Bat 20: totale cessione della pollina a terzi.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	Non pertinente	Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	Non pertinente	Bat 22: gli effluenti sono totalmente ceduti a terzi.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: rispetto al sistema di riferimento la ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha calcolato, utilizzando il software del CRPA, una riduzione pari a circa il 61% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.
<p>BAT 32: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per polli da carne</p> <p>BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne</p>	SI	<p>Bat 32a: capannoni provvisti di ventilazione forzata, pavimento pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera, effluenti allontananti a fine ciclo, controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco.</p> <p>Bat 32b,c,d,e,f: non applicate.</p> <p>BAT-AEL: l'azienda ha calcolato l'emissione di NH₃/posto animale/anno a partire dal calcolo Agrishare ottenendo un valore pari a 0,07 kg NH₃/posto animale/anno per tutti i capannoni.</p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", non sono stati individuati interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di polli da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **128.000 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

Allegato 1 – pag. 14

- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere le informazioni necessarie; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) presso l'installazione non può essere effettuato lo stoccaggio della pollina all'esterno dei ricoveri di allevamento;
- 4) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;
- 5) in caso di emergenza sanitaria, prima di essere correttamente smaltita, la pollina dev'essere interamente mantenuta all'interno di uno dei ricoveri di allevamento;
- 6) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Società Agricola F.lli TEALDI s.s.– Via Granetta, 26 - GENOLA				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D5	n. 5 RICOVERI DI ALLEVAMENTO POLLAME emissione aria da estrattori a parete (n. 8 ventilatori per ogni capannone, della portata di 33.000 Nm ³ /h ciascuno)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	PAVIMENTO CON LETTIERA PERMANENTE ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA ABBEVERATOI ANTISPRECO CONTROLLO DELL'UMIDITA' DELLA LETTIERA RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA CON VENTOLE DI ESTRAZIONE ARIA SPENTE PRESENZA DI RETI ANTIPOLVERE SUGLI ESTRATTORI D'ARIA
D6-D10	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (50 kW, gasolio)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE V, ALL. 4, PARTE I	
E2	N. 1 SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO (capacità pari a 500 litri, fuori terra – a bordo gruppo elettrogeno)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Genola (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2004) e sue eventuali varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;

- 5) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 7) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale ²	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁴	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁵	Descrizione	Limiti di emissione
S1	D	Servizi igienici	saltuario	100 (dato stimato)	SSU	Trincea di subirrigazione	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e della L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17)
S2	M	Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali	occasionale	-	AS	Fosso irriguo	Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

⁴ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola F.lli TEALDI ss di TEALDI Claudio e Gianluca
GENOLA – Via Granetta, 26

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari.	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratori do portata/volume	Mandata del pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione					<p>Cfr. BAT <i>Conclusions</i></p> <p>Riepilogo annuale</p> <p>Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione.</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.